



COMUNICATO UFFICIALE N. 255

Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 277/AA al n. 284/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1306 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Silvio PINARELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Silvio PINARELLI, allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato per la società Massese 1919 S.S.D.R.L. e attualmente tesserato per la società A.C. Montignoso, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, segnatamente nei mesi di maggio e giugno 2025, in costanza di tesseramento per la società Massese 1919 S.S.D.R.L., ripetutamente e insistentemente tentato di persuadere, sia di persona che telefonicamente, i due giovani calciatori tesserati per la medesima società Massese 1919 S.S.D.R.L., sig.ri S.K. e P.P., a tesserarsi per la successiva stagione sportiva 2025-2026 con la società A.C. Montignoso, comunicando ai predetti atleti che nella successiva stagione si sarebbe trasferito presso la stessa società A.C. Montignoso, per la quale risulta a oggi tesserato, evidenziando il livello elevato della futura squadra che avrebbe allenato e promettendo la vittoria del campionato, nonché prospettando altresì al sig. S.K., del quale ebbe anche a incontrare il padre in una occasione nella quale gli chiese di convincere il figlio, che lo avrebbe schierato sempre titolare;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Silvio PINARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Silvio PINARELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Kawan Kevelyn BARBOSA SOUZA, e della società ASD VDL FIANO PLUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

Kawan Kevelyn BARBOSA SOUZA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD VDL Fiano Plus ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società ASD VDL Fiano Plus e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 18.7.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD VDL Fiano Plus, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società di C5 affiliate a Federazioni estere;

ASD VDL FIANO PLUS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Kawan Kevelyn Barbosa Souza ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Kawan Kevelyn BARBOSA SOUZA,
 - Società ASD VDL FIANO PLUS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego VACCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Kawan Kevelyn BARBOSA SOUZA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VDL FIANO PLUS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 194 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore al termine della gara Carmagnola – Volpiano Pianese del 31.8.2025, valevole per il torneo giovanile “Superoscar”, scavalcato la rete di recinzione e fatto ingresso nel terreno di gioco per aggredire un calciatore tesserato per la G.S.D. Volpiano Pianese creando condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Russo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide ALIBERTI, Matteo BAVA, Eleonora SASSI, Assunta DE RUSSIS, Lucrezia CALOSSO, Stefania BUZDUGAN e della società GSD SAN GIORGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide ALIBERTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della G.S.D. San Giorgio, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. San Giorgio, consentito e comunque non impedito che in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025, valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, la sig.ra Lucrezia Calosso prendesse parte all'incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca del fatto aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato la squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria Under 15 Femminile, quanto meno in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025, al sig. Matteo Bava, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Matteo BAVA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la G.S.D. San Giorgio, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F per avere lo stesso, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S.D. San Giorgio pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, permesso e comunque non impedito che la sig.ra Lucrezia Calosso prendesse parte all'incontro al posto della calciatrice A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca del fatto aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria ;

Eleonora SASSI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione

a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, consentito e non impedito alla sig.ra Calosso Lucrezia di prendere parte all'incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca dei fatti aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria;

Assunta DE RUSSIS, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, consentito e non impedito alla sig.ra Calosso Lucrezia di prendere parte all'incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca dei fatti aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria;

Lucrezia CALOSSO, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S.D. San Giorgio, alla gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell'1.6.2025, valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all'epoca del fatto aveva un'età superiore a quella prevista per la categoria;

Stefania BUZDUGAN, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata sebbene ritualmente convocata per i giorni 27.9.2025 e 2.10.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

GSD SAN GIORGIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Aliberti, Lucrezia Calosso, Eleonora Sassi, Assunta De Russis, Matteo Bava e Stefania Buzdugan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide ALIBERTI,
 - Sig. Matteo BAVA,
 - Sig.ra Eleonora SASSI,
 - Sig.ra Assunta DE RUSSIS,
 - Sig.ra Lucrezia CALOSSO,
 - Sig.ra Stefania BUZDUGAN,

- Società GSD SAN GIORGIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Aliberti;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide ALIBERTI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo BAVA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Eleonora SASSI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Assunta DE RUSSIS,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Lucrezia CALOSSO,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Stefania BUZDUGAN,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società GSD SAN GIORGIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 182 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto DE PAOLA e Francesco PARROTTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto DE PAOLA, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Independiente Ivrea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 e segnatamente nel mese di giugno 2025, in costanza di tesseramento per la società Independiente Ivrea, svolto attività rilevante per l'ordinamento federale in favore della costituenda società Ivrea Women A.S.D. A.P.S., pubblicizzandone e promuovendone l'istituendo settore femminile, effettivamente avviato nella successiva stagione sportiva 2025-2026, presenziando in data 18.6.2025 alla presentazione ufficiale della nuova società e rilasciando interviste a quotidiani locali, nonché condividendo sul proprio profilo Facebook informazioni relative alla costituenda società e pubblicando, in particolare, in data 20.6.2025 una foto con la compagine dirigenziale della stessa;

Francesco PARROTTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Independiente Ivrea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 e segnatamente nel mese di giugno 2025, in costanza di tesseramento per la società Independiente Ivrea, svolto attività rilevante per l'ordinamento federale in favore della costituenda società Ivrea Women A.S.D. A.P.S., pubblicizzandone e promuovendone l'istituendo settore femminile, effettivamente avviato nella successiva stagione sportiva 2025-2026, presenziando in data 18.6.2025 alla presentazione ufficiale della nuova società, nonché pubblicando sul proprio profilo Instagram in data 30.6.2025 informazioni circa l'open day della predetta società Ivrea Women A.S.D. A.P.S. che si sarebbe svolto nei giorni 3 e 10 luglio 2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto DE PAOLA,
 - Sig. Francesco PARROTTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Roberto DE PAOLA,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco PARROTTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 282/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 191 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI, e della società ASD CANTÙ SAN PAOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo Carlo Maria CONFALONIERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantù San Paolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cantù San Paolo, sottoscritto in data 1.9.2024 con il sig. Alessandro Gualdi, tesserato per tale società quale direttore generale, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa su modulo riservato ai rapporti "Società-Tecnico Allenatore e Preparatore Atletico" e per avere poi sostenuto l'invalidità del citato contratto al fine di sottrarsi al pagamento dei compensi nei termini e nei modi ivi stabiliti a seguito dell'esonero di tale dirigente nel mese di febbraio 2025;

ASD CANTÙ SAN PAOLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Filippo Carlo Maria Confalonieri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI,
 - Società ASD CANTÙ SAN PAOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Filippo Carlo Maria CONFALONIERI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CANTÙ SAN PAOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 171 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni Francesco RUSSO, Mario MARCHETTI e della società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni Francesco RUSSO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato la società A.S.D. Castiglione del Lago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, alla fine del mese di giugno 2025 e nei primi giorni del mese di luglio 2025, contattato telefonicamente il padre del calciatore minore U.M.C., all'epoca tesserato per la società A.S.D. S. Sabina, al fine di convincerlo a far tesserare il figlio per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, con la promessa che in cambio il minore avrebbe ricevuto da quest'ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti, e per avere inviato tre messaggi vocali Whatsapp sull'utenza telefonica in uso al predetto calciatore U.M.C., segnatamente in data 2.7.2025, 7.7.2025 e 10.7.2025, al fine di persuaderlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, dicendogli che lo riteneva "il più forte 2011 che c'è in Umbria", evidenziando il livello elevato del gruppo 2011 dell'A.S.D. Castiglione del Lago, prospettandogli la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità, nonché promettendogli che qualora si fosse tesserato per la suddetta società avrebbe ricevuto da quest'ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti;

Mario MARCHETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castiglione del Lago, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castiglione del Lago, consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Giovanni Francesco Russo, alla fine del mese di giugno 2025 e nei primi giorni del mese di luglio 2025, contattasse telefonicamente il padre del calciatore minore U.M.C., all'epoca tesserato per la società A.S.D. S. Sabina, al fine di convincerlo a far tesserare il figlio per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, con la promessa che in cambio il minore avrebbe ricevuto da quest'ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti, e che il medesimo sig. Russo inviasse tre messaggi vocali Whatsapp sull'utenza telefonica in uso al predetto calciatore U.M.C., segnatamente in data 2.7.2025, 7.7.2025 e 10.7.2025, al fine di persuaderlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Castiglione del Lago, dicendogli che lo riteneva "il più forte 2011 che c'è in Umbria", evidenziando il livello elevato del gruppo 2011 dell'A.S.D. Castiglione del Lago, prospettandogli la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità, nonché promettendogli che

qualora si fosse tesserato per la suddetta società avrebbe ricevuto da quest'ultima, a titolo gratuito, la quota sociale, il kit sportivo e il servizio di trasporto a domicilio per gli allenamenti;

ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Mario Marchetti e Giovanni Francesco Russo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni Francesco RUSSO,
 - Sig. Mario MARCHETTI,
 - Società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Marchetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Giovanni Francesco RUSSO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mario MARCHETTI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CASTIGLIONE DEL LAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Kevin GADDI, e della società ASD EAGLES FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Kevin GADDI, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Eagles Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività di collaborazione in favore della società ASD U.P. Reanese, anche come consulente di mercato, all'inizio della stagione sportiva 2025-2026, nei mesi di luglio ed agosto, fungendo anche da sponsor in favore della predetta società, pur non essendo inserito nell'organigramma della stessa e pur ricoprente l'incarico di presidente di altra società affiliata alla F.I.G.C.;;

ASD EAGLES FUTSAL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio presidente sig. Gaddi Kevin, come sopra descritta ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Kevin GADDI,
 - Società ASD EAGLES FUTSAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Kevin GADDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Kevin GADDI,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD EAGLES FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina